SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 99 Persone fisiche» che le persone fisiche devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del quadro RR concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

99A2832

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni e busta, del modello di dichiarazione «UNICO 99 Società di persone ed equiparate» che le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli di dichiarazione «UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 1999 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, del modulo RW concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari da presentare nell'anno 1999 dagli enti soggetti alle predette imposte.

99A2834-99A2835

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 1999, n. **92.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

TRATTATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bolivia, desiderando intensificare la loro cooperazione bilaterale nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

Agli effetti del presente Trattato si intenderà quanto segue:

1. Per la Parte Italiana:

a. Sequestro probatorio: decisione a carattere provvisorio dell'autorità giudiziaria mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo di prova.

b. Sequestro preventivo: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la prosecuzione del reato e/o di conservare detti beni per l'eventuale confisca.

c. Sequestro conservativo: decisione dell'autorità giudiziaria mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa persona pubblica o privata.

d. Confisca: decisione dell'autorità giudiziaria di acquisire definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene che sia stato sottoposto a sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto o profitto del reato.

e. Perquisizione: provvedimento giudiziario che ordina la perquisizione di una persona o l'accesso forzoso in una abitazione o altro luogo, ovvero a mezzi di trasporto o beni di qualunque altro tipo per la ricerca e il sequestro delle prove.

2. Per la Parte Boliviana:

a. "Incautaciòn": presa di possesso effettuata da parte dell'autorità di polizia o giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato.

b. "Decomiso": privazione a carattere definitivo della proprietà degli strumenti con cui sia stato commesso un reato e relativi effetti, a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria.

c: "Embargo": provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a garantire il risarcimento del danno.

d. "Anotaciòn Preventiva": provvedimento cautelare a carattere reale e di natura temporanea volto ad impedire che i beni soggetti a registrazione vengano alienati prima della conclusione del processo e a scopo cautelativo in relazione al risarcimento dei danni originati dal reato.

e. "Secuestro": privazione del possesso di strumenti e oggetti costituenti materiale probatorio o che siano stati oggetto del reato e si trovino in possesso dell'imputato o di terzi.

f. "Requisa": provvedimento giudiziario mirante a sequestrare strumenti e oggetti del reato e/o beni che provengano da questo e/o a sequestrare la corrispondenza aperta o chiusa diretta all'imputato.

g. "Allanamiento": provvedimento giudiziario che consente l'ingresso in un'abitazione a scopo di perquisizione.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare:

a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari;

b. La acquisizione di testimonianze, compreso l'interrogatorio di testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati;

c. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori;

d. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne;

e. L'esecuzione di perizie, "decomisos", "incautaciones", ispezioni, perquisizioni, "anotaciones preventivas de bienes", "embargos", di sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, nonché l'identificazione e la individuazione degli strumenti della perpetrazione di un reato e dei prodotti derivati dal medesimo;

f. L'esame di oggetti e di luoghi;

g. La messa a disposizione di informazioni ed elementi probatori, e

h. La consegna di documenti e di fascicoli connessi al caso.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di procedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di pene o condanne.

Articolo 3
Fatti che danno luogo all'assistenza

1. L'assistenza è prestata anche se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente non è previsto come reato dalla legge della Parte richiesta.

2. Per l'esecuzione di ispezioni personali, sequestri probatori, sequestri preventivi, sequestri conservativi e perquisizioni, e "secuestros", "requisas" e "allanamientos", l'assistenza è prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente è previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto. Quanto all'intercettazione di telecomunicazioni, l'assistenza verrà prestata solo se in relazione al reato per il quale si sta procedendo, la stessa è consentita dall'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

Articolo 4
Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza viene rifiutata:

a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
b. se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
c. quando sussistano fondate ragioni per ritenere che la situazione giuridica della persona possa risultare danneggiata a motivo della propria razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, opinione politica o condizioni personali o sociali;
d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena; e
e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio grave alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso per iscritto.

3. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a condizioni.

4. Qualora l'assistenza venga rifiutata o l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a determinate condizioni, la Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte richiedente, adducendone i motivi.

Articolo 5
Esecuzione

1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e modalità espressamente indicate dalla Parte richiedente che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. La Parte richiedente dovrà indicare nella richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le finalità della richiesta stessa.

2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

TITOLO II
MODALITA' SPECIFICHE DI ASSISTENZA

Articolo 6
Notificazione di atti

1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.

2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione, nonché le generalità della persona che ha materialmente preso l'atto in consegna.

Articolo 7
Trasmissione di atti e oggetti

1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali.

2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.

Articolo 8
Sequestro, confisca e altre misure

1. La richiesta di sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo, confisca, perquisizione e ispezione formulata dalla Parte italiana e di "embargo", "anotación preventiva", "secuestro", "incautación", "decomiso", inspección, "requisa" e "allanamiento" formulata dalla Parte boliviana dovrà essere accompagnata da:
- copia autentica della decisione dell'autorità giudiziaria che dispone il provvedimento;
- documentazione attestante il carattere definitivo di tale decisione;

- informazioni, qualora non contenute nei documenti di cui ai due punti precedenti, sui beni in relazione ai quali viene richiesto il provvedimento o che si ritiene siano disponibili a tale scopo, nonché le relazioni tra essi e la persona della quale si tratta e, ove opportuno, l'indicazione complessiva dei beni;

2. La decisione in merito alla richiesta del provvedimento e la sua esecuzione sono soggette alle disposizioni della legge nazionale della Parte richiesta.

Articolo 9
Comparizioni di persone nella parte richiesta

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento.

2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali provvedimenti.

Articolo 10
Comparizioni di persone nella parte richiedente

1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni.

2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennità secondo quanto previsto dalla propria legge.

Articolo 11
Comparizioni di persone detenute nella parte richiedente

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente con finalità di testimonianza, confronto, riconoscimento o per qualsiasi altra necessità del procedimento, viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a condizione che:

a. manifesti espressamente il proprio consenso;
b. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
c. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente secondo le decisioni dell'autorità giudiziaria della Parte richiesta.

Articolo 12
Immunità

1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta a procedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale, per fatti precedenti alla sua uscita dal territorio della Parte richiesta.

2. La garanzia prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona richiesta, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Articolo 13
Trasmissione di sentenze
e di certificati del casellario giudiziale

1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente.

2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'autorità giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie della Parte richiesta.

Articolo 14
Informazioni relative alle condanne

Ciascuna delle Parti informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna emesse dalle proprie autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte.

TITOLO III
PROCEDURE E SPESE

Articolo 15
Richiesta di assistenza

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, l'assistenza viene concessa su richiesta della Parte richiedente.

2. La richiesta, senza pregiudizio di quanto previsto dall' art. 8, deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l'autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso;
b. l'oggetto e il motivo della domanda e una sommaria descrizione dell'assistenza che si chiede;

c. una breve descrizione dei fatti che si presume costituiscano reato e un riferimento alle leggi pertinenti;
d. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere eseguiti gli atti;
e. le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità delle autorità o delle Parti private che possono parteciparvi; e
f. il termine richiesto per dar corso a detta richiesta.

3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonché, se del caso, delle particolari domande da rivolgere.

Articolo 16
Inoltro e comunicazioni

1. L'Autorità Centrale incaricata di dar corso alle richieste è nella Repubblica italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e nella Repubblica di Bolivia il Ministero degli Affari Esteri e Culto.
2. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.
3. Le comunicazioni fra le Parti saranno redatte nella lingua della Parte che le effettua e accompagnate dalla relativa traduzione ufficiale.
4. La richiesta e i documenti trasmessi fra le Parti in forma di originale o di copia nell'applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione.

Articolo 17
Spese

1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel proprio territorio di persone detenute e quelle relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte richiesta.

3. Le Parti intratterranno consultazioni preliminari per determinare i termini e le condizioni secondo cui verranno sostenute le spese di carattere rilevante o straordinario.

4. Inoltre, le Parti si metteranno d'accordo in relazione ad anticipi che si rivelassero necessari.
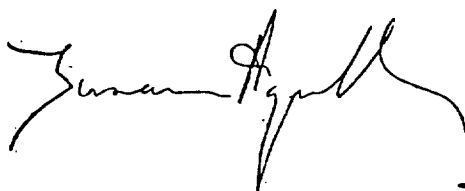
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Ratifica ed entrata in vigore
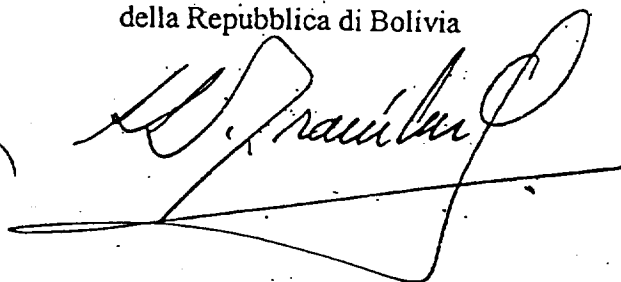
1. Il presente Trattato verrà sottoposto a ratifica.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Cochabamba, il giorno 15 del mese di aprile dell'anno millenovecentonovantasei in duplice originale nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Bolivia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1919):

Presentato dal Ministro degli afffari esteri (DINI) il 27 dicembre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 aprile 1997.

Relazione scritta annunciata il 15 maggio 1997 (atto n. 1919/*A* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula ed approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3819):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 24 settembre 1998.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 1919/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 febbraio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 1919/*C* - relatore sen. DE ZULUETA).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

99G0155

LEGGE 24 marzo 1999, n. **93.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

qui di seguito denominati "Parti":

- in conformità al Capitolo III del Documento di Vienna sui negoziati per il consolidamento della fiducia reciproca e la sicurezza, del 1992;

- desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate;

- volendo consolidare e rafforzare la collaborazione militare;

- convinti che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della difesa sia tale da favorire la pace e la sicurezza nella regione europea centrale, orientale e mediterranea;

- dichiarando la propria disponibilità alla collaborazione duratura e bilaterale,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

a. Le Parti sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio degli Stati contraenti, nonché gli obblighi internazionali assunti dagli Stati contraenti.

b. Le Parti agiranno, di concerto e nel rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione militare tra i due Paesi, in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche.

c. In conformità con il presente Accordo possono venire stipulati singoli e specifici accordi tra le Forze Armate dei due Paesi.

ARTICOLO 2

La collaborazione militare tra le due Parti riguarda:

- attuazione delle delibere dell'Organizzazione sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e dei compiti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nel campo del mantenimento della pace;
- elaborazione ed attuazione, di comune Accordo, dei programmi addestrativi;
- scambio di personale militare per consentire loro di frequentare corsi d'informazione, formazione e perfezionamento;
- scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali, previo relativo invito;
- scalo di unità navali e di velivoli nei rispettivi porti ed aeroporti;
- organizzazione, ordinamento, attività e gestione delle Forze Armate e dell'Amministrazione militare;
- scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- storia e geografia militare;
- fornitura e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e prestazioni di servizi necessari all'addestramento e ai corsi previsti;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate;
- sanità militare;
- scambio di informazioni sulla tutela dell'ambiente, sotto l'aspetto militare, e sul concorso delle F.A. in caso di calamità naturali;
- scambio di soggiorni;
- dottrine della difesa e questioni militari della politica di sicurezza;
- visite ufficiali e di lavoro guidate dalle Autorità delle due Parti.

ARTICOLO 3

La cooperazione avrà, anche, i seguenti obiettivi:

a. comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa Centrale Orientale e Mediterranea, nonché implicazioni che ne derivano nei rispettivi ambiti di Difesa;

b. istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa;

c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le società produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovrà rientrare nell'ambito del presente Accordo;

d. assistenza reciproca, tramite lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali. Utilizzazione delle rispettive capacità scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi.

ARTICOLO 4

a. Le attività di carattere tecnico-militare, nei settori operativo ed addestrativo, saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali sempre a livello Stati Maggiori della Difesa. Le due Delegazioni si riuniranno, alternativamente, in uno dei due Paesi in date da stabilire congiuntamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno.

b. Le proposte di attività bilaterali dovranno essere notificate tra le Parti entro il 15 settembre dell'anno precedente ed il programma definitivo annuale dovrà essere elaborato dalle rispettive Delegazioni, in sede di incontro bilaterale.

c. Il programma annuale di collaborazione dovrà indicare i progetti e gli Enti responsabili, le modalità e i tempi di attuazione.

ARTICOLO 5

Per la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi ai materiali della Difesa, potrà essere istituito un Comitato misto che sarà composto dai rappresentanti delle due Parti, il cui compito sarà:

- valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
- esaminare gli eventuali problemi derivanti dal presente Accordo e proporre soluzioni in merito;
- definire e delineare i settori di possibile cooperazione;
- proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra i due Stati;
- facilitare attività, relazioni, forniture od acquisti tra le aziende industriali operanti negli Stati delle Parti;
- inviare in visione alle competenti autorità dello Stato i pareri e le proposte con le quali realizzare le finalità del presente Accordo.

Detto Comitato misto si potrà riunire, a turno, negli Stati delle Parti, sulla base di un programma di lavoro da definire congiuntamente.

In caso di necessità il citato Comitato misto potrà richiedere l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.

ARTICOLO 6

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nell'esercizio della propria missione/esercitazione o in connessione con lo sviluppo di essa, spetta al Paese inviante.

Ammesso che questi danni colpiscano persone, mezzi e potenzialità militari, verranno regolate di comune accordo le eventuali controversie e la liquidazione dei danni.

Se del caso, le due Delegazioni di SMD, per le problematiche tecnico-militari, ed il Comitato Misto, previsto dall'Articolo 5, per gli aspetti tecnico-amministrativi, potranno essere incaricati di proporre intese e soluzioni particolari.

In ogni caso, la normativa giuridica da applicare a casi singoli non risolvibili di comune accordo sarà quella del Paese ospitante.

ARTICOLO 7

Il personale distaccato che infrangerà le disposizioni di legge del Paese ospitante sarà escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai periodi di addestramento.

Le Autorità militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso, assistenza nello svolgimento delle procedure amministrative applicabili.

ARTICOLO 8

Durante il soggiorno il personale militare interessato resta sottoposto alle proprie Autorità militari, soprattutto sul piano disciplinare, tramite:

a. l'Ambasciata d'Italia in Lubiana per il personale italiano

b. l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia in Roma per il personale sloveno.

ARTICOLO 9

In caso di frequenza a corsi di istruzione:

a. il personale interessato rispetterà le direttive che gli verranno impartite dalle Autorità militari dell'istituto che li ospita;

b. in caso di grave trasgressione, le Autorità militari del Paese inviante saranno informate al fine di definire le opportune azioni disciplinari.

ARTICOLO 10

a. Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte che le ha adottate.

b. Ogni Parte contraente tratterà tutti i dati, i documenti e i materiali contraddistinti dalla classifica di segretezza con misura di sicurezza non inferiori a quelle disposte dalla parte contraente che ha classificato il dato, il documento, ovvero il materiale con una determinata qualifica di segretezza. Le necessarie misure di sicurezza vengono attuate per tutto il tempo richiesto dalla parte contraente che fornisce tale dato, documento o materiale.

c. Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

d. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica di Slovenia
SEGRETISSIMO	OBRAMBA - DRZAVNA SKRIVNOST
	OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO
SEGRETO	OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO
RISERVATISSIMO	OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST - ZAUPNO
RISERVATO	OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - ZAUPNO

e. Le Parti assicurano che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiati verranno usati esclusivamente per gli scopi precipuamente definiti dalla parte che li cede, nei limiti definiti dalle due Parti.

f. Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

g. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 11

In caso di visite programmate:

a. I costi finanziari connessi a tali visite saranno finanziati dalle Parti in base al principio di reciprocità;

b. La Parte inviante coprirà le spese di trasporto delle persone invitate sul territorio dello Stato dell'altra Parte
, nonchè le loro spese personali e l'assicurazione infortunistica. Inoltre provvederà ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte ricevente e provvederà al rimpatrio dei propri malati.

c. La Parte che riceve la delegazione, assume le spese di soggiorno, quando questo può aver luogo in seno alle strutture militari (alloggio, vitto, trasporti locali).

d. La Parte ricevente assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.

In caso di visite non programmate e/o gruppi numerosi:

la Parte inviante coprirà le spese del proprio personale, in base alla normativa vigente.

Nel caso di attività di interesse di una sola delle due Partí, per la quale si rende necessario il supporto logistico dell'altra Parte, verrà definito amministrativamente ogni singolo caso per mezzo di apposita intesa.

ARTICOLO 12
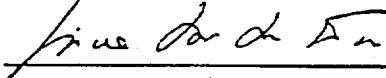
a. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Avrà una durata indeterminata, con facoltà di recesso, su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.

b. I contratti eventualmente in essere alla data di recesso avranno comunque esecuzione secondo i principi e le modalità in precedenza stabiliti per ognuno di essi.
Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 10.

c. Nel caso di controversie relative alla interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito delle delegazioni di cui agli articoli 4 e 5 e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

d. Le Parti contraenti possono, di comune accordo, decidere in ogni momento di apportare modifiche e integrazioni al presente Accordo. Le modifiche concordate entrano in vigore in conformità con le procedure di cui al punto a. di questo articolo.

e. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
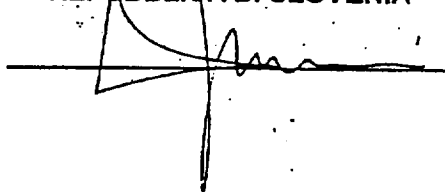
Fatto a Bologna, il 9 settembre 1996,

in due originali, ciascuno in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2443):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 maggio 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 22 luglio 1997 (atto n. 2443/*A* - relatore sen. CIONI).

Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4074):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissiomi I, II, IV, V, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1998.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2443/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 febbraio 1999, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 febbraio 1999.

Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n. 2443/*C* - relatore sen. CIONI).

Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.

99G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 1999.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della pretura circondariale di Torre Annunziata.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota 8/99 in data 1° febbraio 1998 del Presidente della corte d'appello di Napoli, con la quale si comunica che gli uffici della pretura circondariale di Torre Annunziata non sono stati in grado di funzionare dal giorno 28 novembre al 1° dicembre 1998 a seguito della disinfestazione operata da parte dell'A.S.L. Napoli 5;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della pretura circondariale di Torre Annunziata, dal 28 novembre al 1° dicembre 1998 compresi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni 28, 29, 30 novembre e 1° dicembre 1998 sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 marzo 1999

Il Ministro: DILIBERTO

99A2881

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 aprile 1999.

Collocazione dei dispositivi di sicurezza per autoveicoli denominati «air bag», «pretensionatori per cinture di sicurezza» e relativi «generatori di gas» già riconosciuti e classificati nella quinta categoria gruppo A, dell'allegato *A*, regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza tra i manufatti di cui alla nota *B* del decreto ministeriale 4 aprile 1973.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 53 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'allegato *A* al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1973, nota *B);*

Considerato che da un decennio sono in commercio dispositivi di sicurezza per autoveicoli denominati «air bag» ed altri denominati «pretensionatori per cinture di sicurezza» e relativi generatori di gas;

Rilevato che i dispositivi denominati «air bag» finora presentati per il riconoscimento e la classificazione sono riconducibili a due gruppi:

air bag definiti «di tipo ibrido» aventi il complesso pirotecnico necessario al gonfiaggio dell'elemento di assorbimento dell'urto di modesta entità. Non presentano pericolo esplosivistico e pertanto non sono classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973;

air bag definiti «di tipo pirotecnico» che, pur essendo assimilati ai manufatti di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 1973, qualora installati sul veicolo, sono stati finora classificati nella quinta categoria - gruppo A, dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi — per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili — la quale ha dato atto che negli air bag di tipo pirotecnico il complesso necessario al gonfiaggio dell'elemento di assorbimento dell'urto è appena più apprezzabile di quello presente negli air bag di tipo ibrido e che analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento a quei pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas finora riconosciuti e classificati nella quinta categoria - gruppo A, dell'allegato *A,* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Riteuto pertanto che gli air bag di tipo pirotecnico, i pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas possono non essere classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, nota *B);*

Considerato che l'assimilazione degli air bag, dei pretensionatori per cinture di sicurezza e dei relativi generatori di gas agli esplosivi veri e propri ha comportato difficoltà nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa sugli esplosivi al settore automobilistico, con effetti non sempre adeguati ai più recenti indirizzi in materia di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa;

Visti i propri provvedimenti elencati all'art. 3 del presente decreto con cui, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono stati riconosciuti e classificati nella V categoria dell'allegato *A,* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza air bag di tipo pirotecnico, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas;

Ritenuta la necessità di provvedere alla collocazione dei suddetti air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas tra i manufatti di cui alla nota *B)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973;

Decreta:

Art. 1.

Gli air bag, i pretensionatori per cinture di sicurezza ed i relativi generatori di gas riconosciuti e classificati con i decreti ministeriali e con le denominazioni indicati all'art. 3 del presente decreto devono ritenersi non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi della nota *B)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973. Essi pertanto non sono più assoggettabili alla normativa sugli esplosivi con riferimento alle attività di deposito, trasporto, importazione, esportazione e lavorazioni connesse.

Art. 2.

Le ditte che abbiano conseguito per decreto del Ministro dell'interno il riconoscimento e la classificazione ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas non indicati espressamente nell'art. 3 del presente decreto, possono chiederne la collocazione tra i manufatti non più classificati tra gli esplosivi, presentando istanza al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi, indicando gli estremi del decreto ministeriale di riconoscimento e classificazione e la denominazione del manufatto.

Art. 3.

Elenco air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas che si intendono «declassificati»

1. Officine Alfieri Maserati: air-bag AM39, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.13803-XV.J del 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989;

2. Gallino Componenti Plastici S.p.a.: dispositivo di sicurezza air-bag, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.16528-XV.J(95) del 3 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1992;

3. Ford Italiana S.p.a.: air-bag Euroflator lato conducente e lato passeggero, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.18094-XV.J(101) del 10 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992;

4. Fiat Auto S.p.a.: air-bag e relativa carica pirotecnica, riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.18511-XV.J del 15 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1989;

5. Autogerma S.p.a.: air-bag tipo Rohrgasgenerator lato passeggero, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.19826-XV.J(105) del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992;

6. Autogerma S.p.a.: air-bag tipo GG8 lato conducente, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.19823-XV.J(102) del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992;

7. Toyota Italia S.p.a.: air-bag Toyota tipo meccanico, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.22012-XV.J(137) del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993;

8. Trw Sabelt S.p.a.: air-bag lato passeggero 0005 0819, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.26762-XV.J(135) del 6 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1993;

9. Trw Sabelt S.p.a.: air-bag lato guidatore 0005 0472, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.26763-XV.J(134) del 21 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993;

10. General Motors S.p.a.: air-bag lato guida Gasgenerator, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.11433-XV.J(140) del 27 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993;

11. Autogerma S.p.a.: air-bag lato passeggero tipo GG7, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.15022-XV.J(279) del 20 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1993;

12. Autogerma S.p.a.: air-bag lato conducente Morton International tipo UT 10497, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.15021-XV.J(280) del 20 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1993;

13. Rhiag S.p.a.: air-bag KSL lato guidatore con generatore di gas MTG 4.2; air-bag KSL lato guidatore con generatore di gas MTG 5 opzione 1; air-bag KSL lato guidatore con generatore di gas MTG 5 opzione 2; air-bag KSL lato guidatore con generatore di gas MTG 5 opzione 3; air-bag KSL lato passeggero con generatore di gas MTG 4.2; air-bag KSL lato passeggero con generatore di gas MTG 5 opzione 1; air-bag KSL lato passeggero con generatore di gas MTG 5 opzione 2; air-bag KSL lato passeggero con generatore di gas MTG 5 opzione 3; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.5482-XV.J(164) del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993;

14. Bmw Italia S.p.a.: air-bag lato passeggero Passbag 11432, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.23501-XV.J(411) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994;

15. Bmw Italia S.p.a.: air-bag lato guidatore Eurobag 11408, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.23501-XV.J(411) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994;

16. Bmw Italia S.p.A: air-bag marca Bayern Chemie tipo GG6, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.1393-XV.J(473) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994;

17. Trw Sabelt S.p.a.: air-bag lato passeggero 0004 7929, riconosciuto con decreto ministeriale 559/ C.13673-XV.J(278) dell'8 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994;

18. Trw Sabelt S.p.a.: air-bag lato passeggero 0005 2918, riconosciuto con decreto ministeriale 559/ C.19191-XV.J(474) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1994;

19. Sidauto S.p.a.: air-bag lato conducente tipo 4475661 con generatore di gas tipo FG per Saab 900, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.24532-XV.J(431) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1994;

20. Sidauto S.p.a.: air-bag lato passeggero tipo 4429155 con generatore di gas tipo RG1 per Saab 900; air-bag lato passeggero tipo 4314407 con generatore di gas tipo RG1; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.24532-XV.J(431) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1994;

21. Sidauto S.p.a.: air-bag lato conducente tipo 4416061 con generatore di gas tipo GG6 per Saab 900, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.24532-XV.J(431) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1994;

22. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag lato guidatore 0005 0683, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.6476-XV.J(498) del 20 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1994;

23. Nissan Italia S.p.a.: air-bag lato guidatore BAM-PT-0432, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.9635-XV.J(351) del 2 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994;

24. Subaru Italia S.p.a.: air-bag lato conducente UT 11251; air-bag lato passeggero UT 11873; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.10299-XV.J(523) del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1995;

25. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato conducente IFM, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.10573-XV.J(522) del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1995;

26. Opel Italia S.p.a.: air-bag lato passeggero Gasgenerator UT 12563, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.21686-XV.J(685) del 17 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1995;

27. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato guidatore NK8, riconosciuto con decreto ministeriale 559/21857-XV.J(606) del 27 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1995;

28. Rhiag S.p.a.: air-bag lato guida MST; generatore di gas FG; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.3308-XV.J(726) del 12 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995;

29. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato guidatore 150028, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.626-XV.J(627) del 7 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1995;

30. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato passeggero APA-1, riconosciuto con decreto ministeriale 559/ C.3303-XV.J(722) del 7 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995;

31. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato conducente GG7-1, riconosciuto con decreto ministeriale 559/ C.3304-XV.J(723) del 7 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995;

32. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato guida 715889000, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.2662-XV.J(717) del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995;

33. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato passeggero 44420283; generatore di gas 97900600; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.19345-XV.J(718) del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995;

34. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato guida 713841000; generatore di gas 97900510; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.2664-XV.J(719) del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1995;

35. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato conducente UT 11600, riconosciuto con decreto ministeriale 559/ C.21858-XV.J(605) del 26 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1995;

36. Trw Air Bag Systems S.r.l.: generatore di gas 0005 7471-I per dispositivi di sicurezza air-bag lato passeggero (12 pillole); generatore di gas 0005 2918-I per dispositivi di sicurezza air-bag lato passeggero (10 pillole); generatore di gas 0005 0683-I per dispositivi di sicurezza air-bag lato guidatore (200 K PA); generatore di gas 0005 0472-I per dispositivi di sicurezza air-bag lato guidatore (135 K PA); riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.12789-XV.J(134) del 21 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995;

37. Honda Italia S.p.a.: air-bag lato passeggero UT 11873-01; air-bag lato passeggero UT 11873-02; air-bag lato passeggero UT 11873-03; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.11488-XV.J(607) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995;

38. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato guida versione sport 718996614, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.13017-XV.J(817) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995;

39. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato guida versione Fiat 1302573070, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.13013-XV.J(820) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995;

40. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato guida versione Peugeot 1302574070; generatore di gas 97900520; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.13012-XV.J(821) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995;

41. Breed Italia S.r.l.: air-bag lato guida versione standard 718995614, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.13016-XV.J(816) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995;

42. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag lato guidatore 0006 0507; generatore di gas 0005 8697; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.13301-XV.J(832) dell'8 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995;

43. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag lato passeggero 0005 6065; generatore di gas 0005 4121; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.13330-XV.J(833) dell'8 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1995;

44. Trw Air Bag Systems S.r.l.: generatore di gas 0004 7929-I per dispositivi di sicurezza air-bag lato passeggero (12 pillole), riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.13592-XV.J(838) del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995;

45. Rhiag S.p.a.: air-bag MTS lato passeggero, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.3309 XV.J(727) del 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1995;

46. Breed Italia S.r.l.: generatore di gas per air-bag con innesco tipo I (conforme al disegno 97900900); generatore di gas per air-bag con innesco tipo II (conforme al disegno 97900900); riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.11928-XV.J(1004) del 10 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996;

47. Trw Air Bag Systems S.r.l.: generatore di gas 0005 7560 per dispositivo di sicurezza air-bag lato guida, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.6051-XV.J(933) del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1996;

48. Daewoo Motor Italia S.p.a.: air-bag lato guidatore FG 610-8610 modello B, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.12975-KV.J(1011) del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996;

49. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag 0005 2925/OM lato passeggero; generatore di gas 0005 2925/OG (10 Pill. P3.3) per air-bag lato passeggero; riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.2623-XV.J(1180) del 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997;

50. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag lato guida 0006 6373/OM; generatore di gas 0006 6373/OG per dispositivo di sicurezza air-bag lato guida (FG 80); riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.9137-XV.J(1235) del 29 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1997;

51. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag lato passeggero 0006 5011/OM; generatore di gas 0006 5011/OG per dispositivo di sicurezza air-bag lato passeggero (12 Pill. P3.3); riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.9139-XV.J(1236) del 5 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

52. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag lato passeggero 0006 0789/OM; generatore di gas 0006 0789/OG per dispositivo di sicurezza air-bag lato passeggero (12 Pill. P3.0); riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.9141-XV.J(1237) del 30 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997;

53. Valsella Meccanotecnica S.p.a.: generatore di gas vs-car (TN 20/95); riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.2957-XV.J(854) del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 1996;

54. Renault Italia S.p.a.: pretensionatore del gancio di attacco delle cinture di sicurezza, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.10274-XV.J(176) del 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1993;

55. Compagnia Costruzione Cinture S.p.a.: generatore di gas per dispositivo pretensionatore del gancio di attacco delle cinture di sicurezza - versione con sensore meccanico - versione con sensore elettronico - riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.2365-XV.J(475) del 30 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994;

56. Peugeot Talbot Automobili Italia S.p.a.: air-bag Livbag Euroflator 11, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.17145-XV.J(650) del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994;

57. Industria Pininfarina S.p.a.: air-bag lato passeggero Passive Restraint Inflator Module, riconosciuto con decreto ministeriale 559/C.6963-XV.J del 13 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1992;

58. Trw Air Bag Systems S.r.l.: carica pirotecnica Hirt 5, riconosciuta con decreto ministeriale 559/C.15792-XV.J(1780) del 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998;

59. Trw Sabelt S.p.a.: carica pirotecnica Hirt 4, riconosciuta con decreto ministeriale 559/C.6077-XV.J(1622) del 28 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998;

60. Trw Sabelt S.p.a.: carica pirotecnica Hirt 3, riconosciuta con decreto ministeriale 559/C.6078-XV.J(1623) del 28 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1998;

61. Trw Sabelt S.p.a.: carica pirotecnica Hirt 2, riconosciuta con decreto ministeriale 559/C.15857-XV.J(1624) del 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998;

62. Trw Sabelt S.p.a.: carica pirotecnica Hirt 1, riconosciuta con decreto ministeriale 559/C.5209-XV.J(1485) del 28 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1998;

63. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag 0006 5890/OM lato passeggero - generatore di gas 0006 5890/OG (14 Pill. P3.3) - riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.21988-XV.J(1452) del 3 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998;

64. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag 3000 2950/OM lato guida - generatore di gas 3000 2950/OG (EG-NA V002) - riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.922-XV.J(1533) del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1998;

65. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag 0006 8435/OM lato guida - generatore di gas 0006 8435/OG (FG2-NA V009) - riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.26534-XV.J(1338) del 3 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1998;

66. Trw Air Bag Systems S.r.l.: air-bag 3000 4483/OM lato guida - generatore di gas 3000 4483/OG (FG2-NA Standard) - riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.14674-XV.J(1762) del 3 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1998;

67. Trw Sabelt S.p.a.: air-bag 0004 7111 MTG 4.2 lato guidatore - air-bag 0004 7111 MTG 5 opzione 1 lato guidatore - air-bag 0004 7111 MTG 5 opzione 2 lato guidatore - air-bag 0004 7111 MTG 5 opzione 3 lato guidatore - riconosciuti con decreto ministeriale 559/C.10265-XV.J(167) del 15 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2883

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1999.

Rettifica al decreto ministeriale 27 maggio 1998 recante accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale il pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria ha comunicato che la parziale mancata adesione del personale alla riunione sindacale indetta per il giorno 16 aprile 1998 ha consentito il regolare funzionamento di tutte le attività lavorative, a rettifica del precedente decreto datato 27 maggio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1998);

Decreta

ora per allora il regolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria nel giorno 16 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 24 febbraio 1999

Il direttore regionale: PARDI

99A2962

DECRETO 19 marzo 1999.

Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per effetto del quale occorre stabilire termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafe dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 8 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 25 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1998, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalità di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;

Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11 ottobre 1993, è stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994, attuativo dell'art 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

1. I comuni trasmettono, a mezzo plico postale raccomandato, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1997 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. La trasmissione è effettuata entro il 31 maggio 1999 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni semestre solare. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.

2. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 1, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 medesimo, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

3. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 1, provvede a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

Art. 2.

1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede:

a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4;

b) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legale) che deve essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmette al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al comma 3.

3. Le forniture di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono effettuate entro cinque mesi dalla ricezione delle copie per elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.

4. Resta a carico dei comuni la verifica fra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.

Art. 3.

1. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse. Esso è, altresì, obbligato a tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per un periodo di almeno sei anni un duplicato dei supporti magnetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ed a fornire all'Amministrazione stessa, su sua richiesta, ogni dato di sintesi od elaborazione ricavabile dai supporti medesimi.

Art. 4.

1. I costi relativi alle operazioni che deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 210

ALLEGATO 1

Piemonte, Val d'Aosta, Liguria	Centro di TORINO Via Tirreno n. 247 10136 TORINO (TO) Tel. 011 - 3244111
Lombardia	Centro di MILANO Via D. Trentacoste n. 3 20134 - MILANO (MI) Tel. 02 - 2642151
Veneto,Trentino-Alto Adige Friuli Venezia Giulia	Centro di VERONA Corso Milano n. 92/B 37138 - VERONA (VR) Tel. 045 - 8182711
Emilia Romagna	Centro di BOLOGNA Via del Perugino n. 6 40126 - BOLOGNA (BO) Tel. 051 - 549094
Marche, Abruzzo	Centro di ANCONA Via dell'Industria n. 27 60127 - ANCONA (AN) Tel. 071 - 2802290/91
Toscana, Umbria	Centro di FIRENZE Via Riguccio Galluzzi n. 30 50134 - FIRENZE (FI) Tel. 055 - 416004/6
Lazio	Centro di ROMA Via Benedetto Croce n. 122/124 00142 - ROMA (RM) Tel. 06 - 590691
Campania, Molise	Centro di NAPOLI Via Cornelia dei Gracchi n. 34 80126 - NAPOLI SOCCAVO (NA) Tel. 081 - 7156111
Puglia	Centro di BARI Corso Alcide De Gasperi n. 292 70124 - BARI (BA) Tel. 080 - 5014632
Calabria, Basilicata	Centro di CATANZARO Via G. Da Fiore N. 44 88100 - CATANZARO (CZ) Tel. 0961 - 717211
Sardegna	Ufficio di Cagliari Via Molise n. 4/6 09127 - CAGLIARI (CA) Tel. 070 - 493920
Sicilia	Ufficio di PALERMO Via Pietro Nenni n. 28 90146 - PALERMO (PA) Tel. 091 -6881673

ALLEGATO 2

Modalità per la trattazione e la spedizione delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni I.C.I. relative alle variazioni intervenute nell'anno 1997.

---oOo---

Trattazione:

Se all'atto della ricezione delle dichiarazioni si è provveduto alla protocollazione della dichiarazione, alla copia per l'elaborazione meccanografica deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo. Qualora non si sia provveduto a tale formalità, alle predette copie deve essere attribuita una numerazione progressiva.

Spedizione:

1) Le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni devono essere raggruppate in plichi da 100 esemplari rispettando la numerazione attribuita;

2) In ciascun plico deve essere inserita una distinta riepilogativa, in doppio esemplare, come dall'allegato fac-simile a), sulla quale deve essere indicato: il comune; il numero progressivo del plico; il numero delle copie per l'elaborazione meccanografica ivi contenute, con la specificazione dei numeri assegnati alla prima e all'ultima; il numero complessivo dei plichi inviati.

3) I due esemplari della distinta di cui al punto 2 devono essere firmati dal compilatore incaricato dal comune; un esemplare deve essere trattenuto dal Consorzio ANCI/CNC, mentre l'altro, firmato per ricevuta dall'incaricato del Consorzio medesimo, deve essere restituito al Comune.

FAC-SIMILE *a*

DISTINTA RIEPILOGATIVA

dichiarazioni ICI per variazioni intervenute nel 1997

COMUNE DI ____________________

Numero progressivo plico	Dal N.° protocollo	Al N.° protocollo	Numero copie per l'elaborazione meccanografica

data di compilazione ____________

Numero complessivo dei plichi inviati (compreso il presente)

[ ]

IL COMPILATORE

Per ricevuta
(Consorzio ANCI/CNC)

data ricevuta ____________

ALLEGATO 3

FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI

Il Consorzio ANCI/CNC invia al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Centro Informativo, in Via Mario Carucci 85, Roma, i dati relativi alle differenti forniture su supporto magnetico ed in duplice copia.

Ogni fornitura deve essere accompagnata da una bolla in cui sono specificati l'elenco dei seriali dei supporti magnetici e le loro caratteristiche tecniche; deve essere accompagnata inoltre da una lettera in duplice copia, in cui è specificato l'elenco dei seriali ed il numero totale dei records della fornitura oltre alle caratteristiche tecniche dei supporti inviati.

Il Centro Informativo restituisce al Consorzio richiedente gli stessi supporti magnetici ad elaborazione avvenuta; di norma la copia di ciascun supporto rimane inalterata, mentre l'originale è integrato con i dati elaborati.

A. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

I supporti magnetici inviati dal Consorzio ANCI/CNC non devono contenere un numero di record logici superiore a 400.000 (di cui il numero massimo di soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere di 25.000 record).

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri a cartuccia ed i nastri a bobina.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni la fornitura può essere costituita da più supporti.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

Nel caso in cui ci fossero insormontabili problemi tecnici, possono essere concordate caratteristiche tecniche diverse.

A.1 NASTRI A CARTUCCIA

I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollici = 37.871;
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 273 record logici.

A.2 NASTRI A BOBINA

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3420;
- numeri di tracce = 9;
- numeri di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- tipo di codifica = EBCDIC;
- non è ammessa la presenza di label (standard o non standard);
- la lunghezza di ciascun record logica è di 120 caratteri;
- la lunghezza del record fisico è di 32.760 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e di 273 record logici.

A.3 CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto deve riportare esternamente una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- denominazione ed indirizzo del Consorzio ANCI/CNC;
- numero progressivo dell'invio del supporto;
- numero progressivo del supporto e numero dei supporti dell'invio;
- tipo del supporto.
- indicazione in chiaro della procedura.

B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RECORDS

B.1 GENERALITÀ

I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate, in caso di assenza del dato il campo va impostato completamente a spazi.

I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

I campi numerici vanno allineati a destra ed il campo stesso va riempito nella parte non significativa di zeri; se il dato numerico è mancante il campo deve essere impostato completamente a 0.

Ogni nastro deve contenere nella sequenza di seguito indicata:

- 1 record di testa (tipo record 0);
- N record dati (tipo record 1 e 2);
- 1 record di coda (tipo record 9);

dopo il record di coda non deve essere memorizzata alcuna altra informazione.

Non vengono accettati file multivolume.

B.2 TRACCIATO RECORD

E' prevista l'utilizzazione di medesimi tracciati record sia per gli archivi inviati dal Consorzio ANCI/CNC, sia per quelli inviati in risposta dal Ministero delle Finanze.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 0)	N
2	2 - 4	3	Sigla identificativa fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio (eventuale)	N
6	13 - 16	4	Data creazione/anno	N
7	17 - 18	2	Data creazione/mese	N
8	19 - 20	2	Data creazione/giorno	N
9	21 - 120	100	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DI TESTA (TIPO RECORD 0)

Campo 2 — Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore "ANC"

I campi 2, 3, 4 sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio, pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del progressivo nastro ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 1)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 56	24	Cognome	AN
5	57 - 76	20	Nome	AN
6	77	1	Sesso (valori: 'M', 'F')	AN
7	78 - 79	2	Data di nascita/anno	N
8	80 - 81	2	Data di nascita/mese	N
9	82 - 83	2	Data di nascita/giorno	N
10	84 - 108	25	Comune o Stato estero di nascita	AN
11	109-110	2	Provincia di nascita	AN
12	111	1	Flag di validazione	N
13	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI

RECORD DATI PERSONE FISICHE (TIPO RECORD 1)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzato dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non è modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risultato validato.

Campo 11 — Contiene la sigla automobilistica della provincia (RM=ROMA, EE=STATO ESTERO)

Campo 12 — L'impostazione di questo campo è riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);

4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;

5 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta omocodice;

9 se il codice fiscale non è validato.
I campi da 4 a 11 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo 12.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI

RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 2)	N
2	2 - 16	15	Campo riservato al Consorzio ANCI/CNC	AN
3	17 - 32	16	Codice fiscale	AN
4	33 - 95	63	Denominazione	AN
5	96 - 110	15	Sigla	AN
6	111	1	Flag di validazione	N
7	112-120	9	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI RECORD DATI SOCIETA' ED ENTI (TIPO RECORD 2)

Campo 2 — Contiene una matricola utilizzata dal Consorzio ANCI/CNC per identificare il soggetto. Non viene modificato dal Ministero delle Finanze.

Campo 3 — Contiene il codice fiscale indicato dal Consorzio ANCI/CNC. Questo campo non è modificato dal Ministero delle Finanze.

Campi 4, 5 — Contengono i valori presenti negli archivi del Ministero delle Finanze se il codice fiscale risulta validato.

Campo 6 — L'impostazione di questo campo è riservato al Ministero delle Finanze; può assumere i seguenti valori:

- 0 se il codice fiscale viene validato (cioè formalmente corretto e trovato sull'archivio anagrafico);
- 4 se il codice fiscale fornito dall'ente risulta collegato ad un altro soggetto;
- 9 se il codice fiscale non è validato.

I campi 4 e 5 vengono impostati solo a fronte del valore "0" del campo.

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
1	1	1	Tipo record (valore 9)	N
2	2 - 4	3	Identificativo della fornitura	AN
3	5 - 7	3	Progressivo invio	N
4	8 - 10	3	Progressivo nastro	N
5	11 - 12	2	Numero totale nastri dell'invio	N
6	13 - 16	4	Data creazione/anno	N
7	17 - 18	2	Data creazione/mese	N
8	19 - 20	2	Data creazione/giorno	N
9	21 - 22	2	Filler	N
10	23 - 28	6	Totale records dati dei nastri	N
11	29 - 120	92	Filler	AN

CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI RECORD DI CODA (TIPO RECORD 9)

Campo 2 — Il campo deve essere impostato dal Consorzio ANCI/CNC con il valore 'ANC'

ALLEGATO 4

Fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni relative alle variazioni intervenute nell'anno 1997

- Norme e specifiche tecniche -

INTRODUZIONE

In questa specifica tecnica vengono descritti il tracciato record e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni.

Il tracciato record deve essere utilizzato nei seguenti casi:

- fornitura da parte dei Comuni al consorzio ANCI-CNC dei dati delle dichiarazioni su supporti magnetici; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici;
- fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; per tale fornitura si possono utilizzare solamente nastri magnetici;
- fornitura da parte del Consorzio ANCI-CNC ai Comuni; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici.

A. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

A.01 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a bobina

- 9 tracce di registrazione
- Densità di registrazione 6250 BPI
- Nastri nuovi di sicura leggibilità
- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 498 bytes
- Lunghezza del record fisico 32370 bytes

A.02 Caratteristiche fisiche dei nastri magnetici a cartuccia

- 18 tracce di registrazione
- Numero di tracce per pollice 37871
- Nastri nuovi di sicura leggibilità

- Nastri "no label"
- Registrazione IBM compatibile
- Lunghezza del record logico 498 bytes
- Lunghezza del record fisico 32370 bytes

A.03 Caratteristiche fisiche dei dischetti magnetici

- Dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità 1.440 KB di capacità in formato MS/DOS

- Organizzazione sequenziale

- Tipo di codifica ASCII standard

A.04 Etichette esterne dei supporti magnetici

Su ogni nastro dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

- *fornitore:*

  va indicata la denominazione dell'ente che ha prodotto il supporto magnetico;
- *destinatario:*

  va indicata la denominazione dell'ente destinatario della fornitura;
- *centro consortile:*

  codice del centro consortile di provenienza del nastro (se il supporto è prodotto dal consorzio ANCI/CNC per il Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate);
- *progressivo invio:*

  progressivo d'invio del nastro nell'ambito del Centro Consortile;
- *tipo di fornitura:*

  variazioni dichiarazioni ICI;
- *anno di variazione:*

  va indicato l'anno in cui si sono verificate le variazioni;
- *n° di records:*

  numero di records contenuti nel supporto;
- *data di fornitura:*

  data di consegna del nastro.

B. NORME PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI

Ad ogni dichiarazione va attribuito un progressivo di lavorazione (progressivo record) da riportare in ogni tipo record relativo alla dichiarazione.
I campi alfabetici ed alfanumerici vanno allineati a sinistra, i campi numerici vanno allineati a destra. In caso di dati mancanti i campi alfabetici e alfanumerici vanno impostati a spazi, mentre i campi numerici vanno impostati a zero.

Il codice comune e provincia deve essere codificato solo in caso di fornitura da parte del Consorzio ANCI/CNC al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; negli altri casi va impostato a zero.

Il codice fiscale numerico va allineato a sinistra. I dati anagrafici vanno sempre acquisiti.

Nel caso in cui i dati anagrafici siano relativi ad una società, nel campo relativo al cognome, va inserita la denominazione della società in tal caso i campi nome, data di nascita, sesso e comune di nascita non vengono riempiti.

C. ORDINAMENTO DEI RECORDS NELL'AMBITO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni nastro magnetico fornito dovrà contenere un record di testa (primo record registrato) ed un record di coda (ultimo record registrato). Nei successivi punti della presente specifica vengono forniti, distintamente per tipo record, i tracciati di fornitura e le descrizioni dei campi componenti. Ogni nastro dovrà essere ordinato per i seguenti campi comuni ai vari tipi di record:

- codice del Centro Consortile;
- codice comune e provincia;
- numero del pacco;
- numero del protocollo;
- progressivo record;
- tipo record.

D. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD

Posizione, lunghezza e descrizione dei campi.

Configurazione:

A = ALFABETICA

AN = ALFANUMERICA

N = NUMERICA

RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 0	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile (impostato a zero se il fornitore è un comune)	NU
3	5 - 30	26	Filler (impostato a spazi)	AN
4	31 - 58	28	Codice della fornitura: impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
5	59 - 60	2	Anno di variazione. Va indicato l'anno di riferimento della dichiarazione	NU
6	61 - 85	25	Ente fornitore	AN
7	86 - 88	3	Progressivo invio	NU
8	89 - 94	6	Data di invio espressa nella forma ggmmaa	NU
9	95 - 498	404	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI TESTA DEL COMUNE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI TESTA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 1	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 498	444	Filler (impostato a spazi)	AN

FRONTESPIZIO (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ED AL DENUNCIANTE	
1	1	1	Tipo record vale sempre 2	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 37	6	Data di presentazione espressa nella forma ggmmaa	NU
			DATI RIGUARDANTI IL CONTRIBUENTE	
8	38 - 53	16	Codice fiscale	AN
9	54 - 57	4	Prefisso telefonico	NU
10	58 - 65	8	Numero telefonico	NU
11	66 - 125	60	Cognome (o denominazione)	AN
12	126-145	20	Nome	AN
13	146-151	6	Data di nascita espressa nella forma ggmmaa	NU
14	152	1	Sesso: può assumere i valori 'M' o 'F'	AN
15	153-177	25	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
16	178-179	2	Sigla della provincia di nascita	AN
17	180-214	35	Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN
18	215-219	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
19	220-244	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
20	245-246	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
			DATI RIGUARDANTI IL DENUNCIANTE	
21	247-262	16	Codice fiscale	AN
22	263-287	25	Natura della carica	AN
23	288-347	60	Cognome e nome (ovvero denominazione o ragione sociale)	AN
24	348-382	35	Domicilio fiscale (frazione, via e numero civico)	AN
25	383-387	5	Codice di avviamento postale del comune del domicilio fiscale	NU
26	388-412	25	Dizione del comune del domicilio fiscale	AN
27	413-414	2	Sigla della provincia del domicilio fiscale	AN
28	415-498	84	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DEI CONTITOLARI (TIPO RECORD 3)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			CONTIENE I DATI RELATIVI AI CONTITOLARI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 3	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32-36	5	Numero d'ordine	NU
8	37- 52	16	Codice fiscale del contitolare	AN
9	53-114		Domicilio fiscale:	
		35	Indirizzo	AN
		25	Comune	AN
		2	Provincia	AN
10	115-119	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
11	120-121	2	Mesi di possesso	NU
12	122-127	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
13	128-129	2	Filler (impostato a spazi)	AN
14	130	1	Possesso	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	
15	131	1	Esclusione vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	NU
16	132	1	Riduzione vale 0 se è indicato SI, 1 in caso contrario, 2 in caso di mancata compilazione	NU
17	133	1	Abitazione principale	NU
			vale: 0 se nella casella è indicato SI	
			1 in caso contrario	
			2 in caso di mancata compilazione	

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
18	134	1	Filler (impostato a spazi)	AN
19	135	1	Flag firma: può assumere i valori 0 per firma presente 1 per firma assente	NU
20	136-140	5	Vedi campo 7	NU
21	141-156	16	Vedi campo 8	AN
22	157-218	62	Vedi campo 9	AN
23	219-223	5	Vedi campo 10	NU
24	224-225	2	Vedi campo 11	NU
25	226-231	6	Vedi campo 12	NU
26	232-233	2	Vedi campo 13	NU
27	234	1	Vedi campo 14	NU
28	235	1	Vedi campo 15	NU
29	236	1	Vedi campo 16	NU
30	237	1	Vedi campo 17	NU
31	238	1	Vedi campo 18	NU
32	239	1	Vedi campo 19	NU
33	240-244	5	Vedi campo 7	NU
34	245-260	16	Vedi campo 8	AN
35	261-322	62	Vedi campo 9	AN
36	323-327	5	Vedi campo 10	NU
37	328-329	2	Vedi campo 11	NU
38	330-335	6	Vedi campo 12	NU
39	336-337	2	Vedi campo 13	NU
40	338	1	Vedi campo 14	NU
41	339	1	Vedi campo 15	NU
42	340	1	Vedi campo 16	NU
43	341	1	Vedi campo 17	NU
44	342	1	Vedi campo 18	NU
45	343	1	Vedi campo 19	NU
46	344-345	2	Numero modello	NU
47	346-347	2	Totale modelli utilizzati	NU
48	348-498	151	Filler (impostato a spazi)	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 4	AN
2	2 - 4	3	Centro Consortile	NU
3	5 - 10	6	Comune e provincia	NU
4	11 - 18	8	Protocollo	AN
5	19 - 24	6	Numero pacco	NU
6	25 - 31	7	Progressivo di record	NU
7	32 - 36	5	Numero d'ordine	AN
8	37	1	Caratteristiche dell'immobile:	AN
			vale: 1 per terreno agricolo	
			2 per area fabbricabile	
			3 per fabbricato con valore determinato catastalmente	
			4 per fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale	
9	38 - 72	35	Indirizzo dell'immobile	AN
10	73 - 80	8	Partita catastale	AN
11	81 - 83	3	Sezione	AN
12	84 - 88	5	Foglio	AN
13	89 - 93	5	Numero	AN
14	94 - 97	4	Subalterno	NU
15	98 - 103	6	Protocollo	AN
16	104-105	2	Anno di denuncia	NU
17	106-108	3	Categoria	AN
18	109-110	2	Classe	AN
19	111	1	Flag immobile storico:	AN
			vale: 0 per casella 12 non barrata	
			1 per casella 12 barrata	
20	112-124	13	Valore dell'immobile	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
21	125	1	Flag valore provvisorio: vale: 0 per casella 14 non barrata 1 per casella 14 barrata	AN
22	126-130	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
23	131-132	2	Mesi di possesso	NU
24	133-134	2	Mesi di esclusione o esenzione dall'imposta	NU
25	135-136	2	Mesi di riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	NU
26	137-142	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
27	143-144	2	Filler (impostato a spazi)	AN
28	145	1	Flag di possesso al 31-12-97: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
29	146	1	Flag di esclusione o esenzione al 31-12-97: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
30	147	1	Flag di riduzione: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
31	148	1	Flag abitazione principale: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
32	149	1	Filler (impostato a spazi)	AN

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
33	150	1	Estremi del titolo di acquisto: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
34	151	1	Estremi del titolo di cessione: vale: 0 se nella casella è indicato SI 1 in caso contrario 2 in caso di mancata compilazione	NU
35	152-176	25	Descrizione Ufficio del Registro	AN
36	177-181	5	Vedi campo 7	NU
37	182	1	Vedi campo 8	AN
38	183-217	35	Vedi campo 9	AN
39	218-225	8	Vedi campo 10	AN
40	226-228	3	Vedi campo 11	AN
41	229-233	5	Vedi campo 12	AN
42	234-238	5	Vedi campo 13	AN
43	239-242	4	Vedi campo 14	NU
44	243-248	6	Vedi campo 15	AN
45	249-250	2	Vedi campo 16	NU
46	251-253	3	Vedi campo 17	AN
47	254-255	2	Vedi campo 18	AN
48	256	1	Vedi campo 19	AN
49	257-269	13	Vedi campo 20	NU
50	270	1	Vedi campo 21	AN
51	271-275	5	Vedi campo 22	NU
52	276-277	2	Vedi campo 23	NU
53	278-279	2	Vedi campo 24	NU
54	280-281	2	Vedi campo 25	NU
55	282-287	6	Vedi campo 26	NU
56	288-289	2	Vedi campo 27	NU
57	290	1	Vedi campo 28	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
58	291	1	Vedi campo 29	NU
59	292	1	Vedi campo 30	NU
60	293	1	Vedi campo 31	NU
61	294	1	Vedi campo 32	NU
62	295	1	Vedi campo 33	NU
63	296	1	Vedi campo 34	NU
64	297-321	25	Vedi campo 35	AN
65	322-326	5	Vedi campo 7	NU
66	327	1	Vedi campo 8	AN
67	328-362	35	Vedi campo 9	AN
68	363-370	8	Vedi campo 10	AN
69	371-373	3	Vedi campo 11	AN
70	374-378	5	Vedi campo 12	AN
71	379-383	5	Vedi campo 13	AN
72	384-387	4	Vedi campo 14	NU
73	388-393	6	Vedi campo 15	AN
74	394-395	2	Vedi campo 16	AN
75	396-398	3	Vedi campo 17	NU
76	399-400	2	Vedi campo 18	AN
77	401	1	Vedi campo 19	AN
78	402-414	13	Vedi campo 20	AN
79	415	1	Vedi campo 21	NU
80	416-420	5	Vedi campo 22	AN
81	421-422	2	Vedi campo 23	NU
82	423-424	2	Vedi campo 24	NU
83	425-426	2	Vedi campo 25	NU
84	427-432	6	Vedi campo 26	NU
85	433-434	2	Vedi campo 27	NU
86	435	1	Vedi campo 28	NU
87	436	1	Vedi campo 29	NU

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
88	437	1	Vedi campo 30	NU
89	438	1	Vedi campo 31	NU
	439	1	Vedi campo 32	NU
90				
91	440	1	Vedi campo 33	AN
92	441	1	Vedi campo 34	AN
93	442-466	25	Vedi campo 35	AN
94	467-468	2	Numero modello	AN
95	469-470	2	Totale modelli utilizzati	NU
96	471	1	Flag firma dichiarante:	NU
			vale: 0 per firma presente	
			1 per firma assente	
97	472-498	27	Filler impostato a spazi	AN

RECORD DI CODA DEL COMUNE (TIPO RECORD 5)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL COMUNE	
			CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 5	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 52	25	Denominazione del comune	AN
4	53 - 54	2	Sigla della provincia	AN
5	55 - 67	13	Totale records relativi al comune	NU
6	68 - 80	13	Totale records di tipo 2 relativi al comune	NU
7	81 - 93	13	Totale records di tipo 3 relativi al comune	NU
8	94 -106	13	Totale records di tipo 4 relativi al comune	NU
9	107-498	392	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI CODA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 6)

CAMPO	POS.	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF.
			RECORD DI CODA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 6	AN
2	2 - 27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28 - 55	28	Codice della fornitura: è impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
4	56 - 57	2	Anno di variazione	NU
5	58 - 82	25	Ente fornitore	AN
6	83 - 85	3	Centro Consortile	AN
7	86 - 98	13	Totale records di tipo 2 contenuti nel supporto	NU
8	99-111	13	Totale records di tipo 3 contenuti nel supporto	NU
9	112-124	13	Totale records di tipo 4 contenuti nel supporto	NU
10	125-137	13	Totale records di tipo 1 contenuti nel supporto	NU
11	138-498	361	Filler (impostato a spazi)	AN

99A2814

DECRETO 31 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Toscana ed Umbria, prot. 750/99 dell'11 febbraio 1999, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lucca;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a problemi tecnici;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 21 AL 27 FEBBRAIO 1999

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A2884

DECRETO 8 aprile 1999.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1999 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 1999, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	5323.63	0.364
ALBANIA	Lek	047	ALL	154.474	12.536
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	69.2940	27.955
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166.386	11.637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	087	AOR	220696	0.009
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.02607	639.945
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	2.00616	965.281
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	075	SAR	4.20225	460.828
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	1.12077	1727.850
ARMENIA	Dram	246	AMD	546.255	3.548
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	2.00616	965.281
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1.75146	1105.656
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4391.47	0.441
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	1.12077	1727.850
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0.422528	4583.158
BANGLADESH	Taka	174	BDT	54.3571	35.626
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	2.25385	859.200
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	2.24153	863.925
BENIN	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	1.12077	1727.850
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	47.7082	40.590
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	320617	0.006
BOLIVIA	Boliviano	074	BOB	6.35473	304.736
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1.90530	1016.383
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5.15356	375.729
BRASILE	Real	234	BRL	2.14127	905.107
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1.89846	1019.970
BULGARIA	Lev	045	BGL	1950.96	0.993
BURKINA FASO	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	563.753	3.435
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	4230.06	0.458
CAMERUN	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CANADA	Dollaro Canadese *	012	CAD	1.67856	1153.713
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	106.147	18.244

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0.927993	2086.776
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	37.8004	51.228
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CIAD	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CILE	Peso Cileno	029	CLP	552.466	3.505
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	9.27971	208.683
CIPRO	Lira Cipriota *	046	CYP	0.580575	3335.095
COLOMBIA	Peso Colombiano	040	COP	1758.77	1.101
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491.967	3.936
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
CONGO, Repubblica Democratica del	Nuovo Zaire	227	ZRN	154506	0.012
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2.46568	785.387
COREA DEL SUD	Won Sud	119	KRW	1328.84	1.457
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
COSTA RICA	Colon Costa Rica	077	CRC	307.235	6.303
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7.34132	263.976
CUBA	Peso Cubano	067	CUP	25.7776	75.124
DANIMARCA	Corona Danese *	007	DKK	7.43520	260.420
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.02607	639.945
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	18.2217	106.268
ECUADOR	Sucre	076	ECS	8576.71	0.226
EGITTO	Lira Egiziana	070	EGP	3.82731	505.951
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	9.80641	197.474
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	4.11657	470.420
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8.35327	231.823
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15.6466	123.750
ETIOPIA	Birr	068	ETB	8.37020	231.352
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0.688505	2812.393
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2.19757	881.205
FILIPPINE	Peso Filippino	066	PHP	43.4704	44.548
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0.811682	2386.068
GABON	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	12.2849	157.640
GEORGIA	Lari	230	GEL	2.43550	796.134
GHANA	Cedi	111	GHC	2636.01	0.735
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	42.0733	46.028
GIAPPONE	Yen Giapponese *	071	JPY	130.778	14.811
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	044	GIP	0.688505	2812.393
GIBUTI	Franco Gibuti	083	DJF	199.182	9.722
GIORDANIA	Dinaro Giordano	089	JOD	0.794622	2437.025

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GRECIA	Dracma Greca *	030	GRD	321.982	6.014
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.02607	639.945
GUATEMALA	Quetzal	078	GTQ	7.71973	250.885
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1459.61	1.327
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	177.880	10.886
HAITI	Gourde	151	HTG	18.8330	102.823
HONDURAS	Lempira	118	HNL	15.6330	123.867
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	8.68408	222.996
INDIA	Rupia Indiana	031	INR	47.7058	40.592
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9753.93	0.199
IRAN	Rial Iraniano	057	IRR	3362.30	0.576
IRAQ	Dinaro Iracheno	093	IQD	0.348446	5557.577
ISLANDA	Corona Islanda	062	ISK	79.4788	24.362
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4.55815	424.873
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUN	11.5817	167.192
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	95.7891	20.215
KENYA	Scellino Keniota	022	KES	69.9861	27.668
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	34.0004	56.958
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0.338471	5721.360
LAOS	Kip	154	LAK	4474.91	0.433
LESOTHO	Loti	172	LSL	6.84981	282.698
LETTONIA	Lats	219	LVL	0.646444	2995.431
LIBANO	Lira Libanese	032	LBP	1682.85	1.151
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	1.12077	1727.850
LIBIA	Dinaro Libico	069	LYD	0.431494	4487.925
LITUANIA	Litas	221	LTL	4.48317	431.952
MACAO	Pataca	156	MOP	8.96901	215.914
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	58.8065	32.930
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6001.69	0.323
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	48.6381	39.813
MALAYSIA	Ringgit	055	MYR	4.25465	455.154
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	13.1781	146.957
MALTA	Lira Maltese	033	MTL	0.436564	4435.401
MAROCCO	Dirham Marocco	084	MAD	10.6633	181.586
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	228.765	8.464
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	27.9030	69.399
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	11.2026	172.889
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	9.78172	197.974
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	973.312	1.989
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	13793.4	0.140
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	7.00478	276.456

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	6.84981	282.698
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	74.7774	25.897
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12.6698	152.842
NIGER	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
NIGERIA	Naira	081	NGN	24.5290	78.948
NORVEGIA	Corona Norvegese *	008	NOK	8.64965	223.862
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2.06228	939.013
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0.431494	4487.925
PAKISTAN	Rupia Pakistana	026	PKR	57.2343	33.835
PANAMA	Balboa	162	PAB	1.12077	1727.850
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2.45864	787.818
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3231.54	0.599
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.78656	511.376
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.214	16.242
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4.24832	455.822
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	4.07958	474.685
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	002	GBP	0.688505	2812.393
ROMANIA	Leu	131	ROL	13752.1	0.141
RUSSIA	Rublo Russia	168	RUR	25.8522	74.916
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	359.254	5.391
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	5.33697	362.849
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3.32611	582.179
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	207	SHP	0.688505	2812.393
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	2678.62	0.723
SENEGAL	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	6.04207	320.569
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1713.94	1.132
SINGAPORE	Dollaro Singapore	124	SGD	1.90402	1016.966
SIRIA	Lira Siriana	036	SYP	50.3242	38.488
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca	224	SKK	42.9725	45.061
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	190.2366	10.178
SOMALIA	Scellino Somalo	065	SOS	2936.40	0.660
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	058	LKR	77.2351	25.072
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.02607	639.945
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.02607	639.945
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	3.02607	639.945

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
STATI UNITI	Dollaro USA *	001	USD	1.12077	1727.850
SUD AFRICA	Rand *	082	ZAR	6.84981	282.698
SUDAN	Dinaro Sudanese	079	SDD	268.579	7.210
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	449.426	4.309
SVEZIA	Corona Svedese *	009	SEK	8.90770	217.374
SVIZZERA	Franco Svizzero *	003	CHF	1.59785	1211.805
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	6.84981	282.698
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	1114.84	1.737
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	36.3641	53.248
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	761.648	2.542
THAILANDIA	Baht	073	THB	41.5012	46.658
TOGO	Franco CFA	043	XAF	655.957	2.952
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1.79322	1079.907
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	7.00814	276.324
TUNISIA	Dinaro Tunisino	080	TND	1.26920	1525.613
TURCHIA	Lira Turca	010	TRL	384844	0.005
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5827.98	0.332
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4.33164	447.458
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1539.15	1.258
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	250.301	7.736
UNIONE MONETARIA EUROPEA	Euro	242	EUR	1	1936.270
URUGUAY	Peso Uruguaiano	053	UYU	12.2255	158.392
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	124.606	15.541
VANUATU	Vatu	208	VUV	143.306	13.513
VENEZUELA	Bolivar	035	VEB	646.099	2.997
VIETNAM	Dong	145	VND	15564.8	0.124
YEMEN, Repubblica	Rial	122	YER	162.173	11.940
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	2533.76	0.770
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	051	ZWD	43.2937	44.735

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il direttore centrale: LEO

99A2815

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 22.681 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 marzo 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 12 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 marzo 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2844

DECRETO 8 aprile 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 22.681 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 febbraio 1999, 8 e 23 marzo 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 26 febbraio 1999 e scadenza 26 febbraio 2001, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 febbraio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, entro le ore 13 del giorno 12 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 febbraio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 febbraio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 aprile 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A2845

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di podologo.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Degree of Bachelor of Science in Podiatry» conseguito dalla sig.ra Sharon Armit cittadina britannica;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «podologo» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 21 gennaio 1999;

Decreta:

Il titolo di studio «Degree of Bachelor of Science in Podiatry» conseguito in Gran Bretagna in data 12 luglio 1996 dalla sig.ra Sharon Armit, nata a Broxburn il 29 dicembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «podologo», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Camelia», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 25 settembre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Camelia», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa Camelia è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Camelia», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. U. Balestri in data 12 gennaio 1979, repertorio 70970, registro società n. 28057 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3927/166735, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 17 febbraio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A2816

DECRETO 17 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Uaddan», in Campi Bisenzio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 settembre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa Uaddan, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa «Uaddan» è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Uaddan», con sede in Campi Bisenzio, costituita per rogito del notaio dott. G. Navetta in data 28 ottobre 1980, repertorio n. 12487, registro società n. 31211 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4223/181071, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e

delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 17 febbraio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A2817

DECRETO 17 febbraio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Recooper», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 ottobre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Recooper», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa Recooper è stato pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 98 del 22 dicembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Recooper», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. M.V. Acquaro in data 14 aprile 1980, repertorio n. 4670, registro società n. 30192 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4141/176771, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 17 febbraio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A2818

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Italiana service S.c.r.l.», in Vignola e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria e successivi accertamenti in data 4 novembre 1998 da cui si evince che la Società cooperativa di produzione e lavoro «L'Italiana service s.c.r.l.», sede in Vignola (Modena) si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «L'Italiana service S.c.r.l.», con sede in Vignola (Modena), costituita in data 25 luglio 1996 con atto a rogito del notaio Mauro Smeraldi di Vignola (Modena), omologato dal Tribunale di Modena con decreto del 30 agosto 1996 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 codice civile e la dott.ssa Mirella Guicciardi, domiciliata in Modena, via Canalino n. 5 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2882

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIRETTIVA 10 marzo 1999.

Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6, lettera *b),* del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, ai sensi del quale è quantificato l'importo destinato ai sussidi ed iniziative, studi ed applicazioni comunque rivolti a favorire lo sviluppo delle piccole industrie di cui al decreto-legge 25 maggio 1919, n. 1009, convertito con legge n. 727 del 19 maggio 1992, recante provvedimenti in favore dell'artigianato;

Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, ai sensi del quale sono stati devoluti i fondi di cui al citato regio decreto-legge n. 2334 all'Ente per le piccole industrie ENPI, successivamente denominato ENAPI con disposizione ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121;

Visti il decreto legislativo 27 agosto 1947, n. 1029, la legge 8 luglio 1950, n. 484 e la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, che hanno aumentato il contributo dello Stato per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della piccola industria;

Visto l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 che ha attribuito alle regioni le entrate dell'ENAPI, ai sensi del quale la concessione di sussidi e premi costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato;

Visto il capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi precedenti l'anno 1996, denominato «sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attività imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni, nonché lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore»;

Visto l'art. 1 ed in particolare i commi 40, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica ai sensi del quale il predetto capitolo 2073 è stato accorpato, con i capitoli 2574 e 3030, nell'unico capitolo 1184, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la denominazione «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»;

Visto che ai sensi dei citati commi il riparto dei fondi iscritti al capitolo 1184 deve essere effettuato annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto 27 dicembre 1997 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'allegata tabella n. 14, dalla quale risulta che il citato capitolo 1184 è stato modificato in 1186;

Vista la propria direttiva 3 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1997, concernente «criteri e modalità di concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attività imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni nonché lo svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il settore»;

Considerata l'opportunità di modificare la citata direttiva, in particolare per quanto riguarda i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e la misura dell'intervento, anche in considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili;

E M A N A

la seguente direttiva:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a beneficiare di sussidi e premi, nel limite del riparto annuale dello stanziamento di cui al capitolo 1186 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni ed altri organismi di diritto privato, la cui attività istituzionale sia diretta ad incentivare le esportazioni e a favorire l'incremento delle piccole imprese industriali, anche mediante l'organizzazione di convegni di studio o di manifestazioni promozionali.

2. Sono esclusi dai benefici gli enti pubblici, nonché le società ad essi collegate o dagli stessi direttamente controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, gli enti fieristici e le associazioni di categoria.

Art. 2.

Spese ammissibili, misura dell'intervento cumulabilità

1. Sono ammesse ai benefici le spese strettamente necessarie all'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, riferite esclusivamente al programma oggetto della domanda, al netto di IVA e di eventuali oneri passivi,

sostenute in misura non inferiore al 60% del costo totale nell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda.

2. Sono ammesse le spese sostenute per:

a) allestimento sedi espositive;

b) realizzazione di materiale pubblicitario;

c) campagne informative su quotidiani, network e Internet;

d) studi, relazioni, atti congressuali;

e) compensi a relatori, interpreti, collaboratori occasionali e hostess, in misura massima del 50% dei costi sostenuti.

3. Sono escluse le spese di:

a) viaggio e soggiorno;

b) carattere generale, quali postali, telefoniche, approvvigionamento di cancelleria, attrezzature di ufficio comprese manutenzioni e riparazioni.

4. Il sussidio è riconosciuto nella misura massima del 40% delle spese sostenute, documentate e ammesse di cui al comma 2 e, anche nel caso di più istanze presentate, fino ad un massimo di 100 milioni di lire per ciascun soggetto.

5. Il sussidio è cumulabile con eventuali altri benefici concessi da altre amministrazioni o enti, fino alla concorrenza del 90% del costo totale dell'iniziativa.

Art. 3.

Procedura per la concessione dei sussidi

1. Ai fini della concessione dei predetti sussidi e premi il soggetto interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio di segreteria del direttore generale, via Molise, 2 - 00187 Roma, successivamente indicato con il termine «Ministero», dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno:

a) domanda redatta in carta legale, sottoscritta, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, dal legale rappresentante, contenente:

oggetto e finalità dell'iniziativa;

importo totale delle spese sostenute e documentate;

importo del sussidio richiesto;

estremi del conto corrente su cui accreditare l'eventuale sussidio;

dichiarazione attestante l'ottenimento o la richiesta di eventuali altre agevolazioni, per la medesima iniziativa, con l'indicazione dei relativi importi, che dovrà essere resa anche in caso negativo;

dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture concernenti il programma realizzato;

b) copia dell'atto costitutivo e statuto aggiornato, recanti le finalità di cui all'art. 1, comma 1;

c) copia dell'ultimo bilancio approvato;

d) relazione sull'iniziativa proposta contenente:

descrizione del programma realizzato;

indicazione dei relativi costi a consuntivo;

piano di copertura finanziaria;

e) documentazione delle spese sostenute:

elenco riepilogativo delle fatture e copia delle medesime quietanzate;

f) documentazione relativa all'iniziativa realizzata.

2. Il «Ministero» ha facoltà di chiedere, ove necessario, ulteriori elementi informativi ad integrazione di quanto elencato al comma precedente.

3. Il «Ministero», esaminate le domande e la documentazione secondo l'ordine cronologico di trasmissione ed accertata la compatibilità delle iniziative con le finalità previste dalla normativa, emana i provvedimenti di concessione e di contestuale erogazione dei sussidi, nonché gli ordinativi di pagamento fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Fermo restando il 30 aprile quale termine ultimo di presentazione delle domande, sono ritenute ammissibili per l'anno in corso soltanto le istanze trasmesse o integrate successivamente alla pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta Ufficiale.* Nel caso di integrazione della documentazione, per data di presentazione si intende la data di trasmissione dell'integrazione.

La presente direttiva, che annulla e sostituisce la precedente del 3 novembre 1997, sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 6

99A2963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999.

Riparto dei fondi 1998 recati dall'art. 1, comma 3, della legge n. 423/1998 per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale. (Deliberazione n. 9/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, in particolare l'art. 18 relativo ai mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica ammmistrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», con cui viene istituito il Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto l'art. 1, comma 3, legge 2 dicembre 1998, n. 423, che autorizza per il 1998, la spesa di 391 miliardi al fine di assicurare, continuità degli interventi nel settore agricolo forestale ad integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 3, comma 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'importo suddetto, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, e per le attività realizzate dal Ministero per le politiche agricole, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota n. 53058 del 10 dicembre 1998 con la quale il Ministro per le politiche agricole, ha trasmesso la proposta di riparto del citato stanziamento di lire 391 miliardi per l'anno 1998;

Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, espresso nella seduta del 17 dicembre 1998 e trasmesso con nota n. 6066/98/E 1.44 del 29 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, espressi nelle rispettive sedute del 28 gennaio 1999 e del 27 gennaio 1999;

Vista la successiva nota prot. n. 50609 del 12 febbraio 1999 con la quale il Ministro per le politiche agricole ha trasmesso le variazioni alla citata proposta di riparto, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla conferenza Stato-regioni e province autonome nonché di talune osservazioni formulate dalle commissioni agricoltura di Camera e Senato;

Tenuto conto che sulla proposta di riparto dei fondi sopra citati si è espressa favorevolmente, nella seduta del 12 febbraio 1999 la commissione per l'occupazione, il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive, istituita nell'ambito del CIPE in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso Comitato con deliberazione n. 79/98 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. La somma di lire 391 miliardi di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, è ripartita come segue:

per lire 90 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali come specificato nell'allegato punto a.1;

per lire 96,5 miliardi per azioni comuni con le regioni come specificato al punto a.2;

per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni in applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998, così come specificato nell'allegato punto B);

per lire 84,050 miliardi alla realizzazione di attività di rilevanza nazionale, da parte del Ministero per le

politiche agricole, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, così come specificato nell'allegato punto C);

per lire 5 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, così come specificato nell'allegato punto D);

per lire 27,5 miliardi per la lotta agli incendi boschivi ed altri interventi forestali così come specificato nell'allegato punto E).

Nell'allegato che forma parte integrante della delibera è indicato il riparto per singole azioni.

2. Il Ministro delle politiche agricole nell'attuare la presente delibera verifica la conformità degli interventi alla normativa comunitaria.

3. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza Stato-regioni presenterà al CIPE e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con le risorse di cui al presente riparto.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 376

ALLEGATO

A) PROGRAMMI INTERREGIONALI O AZIONI COMUNI CON LE REGIONI.

a.1) *Programmi interregionali.*

All'attuazione dei programmi interregionali è destinato l'importo di lire 90 miliardi, come appresso indicato:

	Miliardi di lire
agricoltura e qualità	12
assistenza tecnica al settore zootecnico	28
comunicazione ed educazione alimentare	10
ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole nazionali e regionali	10
prove varietali	2
supporti per il settore floricolo	2
assistenza tecnica ed attività di studi e ricerche	1
promozione commerciale	10
sistema di interscambio tra i sistemi informativi	10
attività per lo sviluppo dell'agricoltura biologica	5
Totale	90

Gli importi destinati ai singoli programmi interregionali potranno essere variati, sentita la conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni, con decreto del Ministro per le politiche agricole, in relazione allo stato di attuazione degli stessi. Il Ministro per le politiche agricole dà comunicazione al CIPE del decreto che diviene efficace qualora entro trenta giorni dalla comunicazione non sia chiesta, dalla competente commissione CIPE l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato.

a.2) *Azioni comuni con le regioni.*

Alle attività sopra richiamate è riservato l'importo complessivo di lire 96,5 miliardi per la realizzazione delle seguenti azioni comuni:

a.2.1) *Miglioramento genetico del bestiame (libri genealogici e controlli funzionali).*

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 95 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti erogati tramite le regioni, per la quota destinata alle attività svolte dalle associazioni provinciali allevatori; gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di supporto all'attività di miglioramento genetico, anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione.

a.2.2) *Miglioramento genetico vegetale.*

Per le finalità di cui sopra e destinata la somma di lire 1,5 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

valorizzazione e controllo di qualità dei prodotti inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni, salvaguardia della biodiversità.

B) MUTUI EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 984/1977.

Alla copertura delle rate di mutui accesi dalle regioni in attuazione della legge n. 984/1977 è destinato l'importo di lire 87, 950 miliardi, ripartito secondo le indicazioni che perverranno dalle regioni medesime ed assegnato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro per le politiche agricole.

C) ATTIVITÀ REALIZZATE DAL MINISTERO, DI CUI ALL'ART. 2 del decreto legislativo n. 143/1997.

Alle attività sopra richiamate è riservato l'importo complessivo di lire 84,050 miliardi per la realizzazione delle seguenti azioni:

c.1) *Cura delle relazioni internazionali.*

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 1 miliardo.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

cura delle relazioni internazionali e delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle politiche comunitarie, e il relativo monitoraggio, nonché le azioni di indirizzo e coordinamento, ivi compresi i controlli, da realizzare a livello nazionale.

c.2) *Art. 2, comma 2, attività di ricerca e sperimentazione agraria svolte da istituti e laboratori nazionali.*

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 27 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria, promossi dal Ministero e realizzati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria o dall'ente che deriverà dalla loro riforma, dagli istituti universitari o da altri organismi specializzati. È accordata priorità ai programmi la cui realizzazione risulta già avviata o in fase avanzata di istruttoria, nonché ai programmi relativi alla integrazione delle attività ordinarie degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

mantenimento ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature tecnico-scientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed erogazione di borse di studio;

ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata, ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati, analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica, è destinata la somma di lire 2 miliardi.

c.3) *Art. 2, comma 3, attività relativa alla qualità prodotti.*

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 4 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agroalimentari individuati soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica o con attestazione di specificità, iniziative dirette a consolidare ed estendere il sistema delle denominazioni di origine ed a sostenere l'attività degli organismi che sono preposti alla loro gestione;

salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale e denominazione di origine;

attivazione delle denominazioni di origine nel comparto oli, carni fresche e trasformate ed ortofrutta e per l'avvio della disciplina nel settore delle preparazioni alimentari;

funzionamento dei comitati di esperti chiamati ad esprimere i pareri in merito alla formulazione della disciplina delle nuove denominazioni di origine proposte;

attivazione di una adeguata struttura di rilevazione e controllo della disciplina anche con l'ausilio di mezzi informatici in grado di raccogliere in tempo reale le varie situazioni che si evidenziano in ciascuna D.O. sul territorio italiano nel contesto operativo delle amministrazioni periferiche e dei consorzi volontari interprofessionali incaricati della tutela.

c.4) *Art. 2, comma 3, attività relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati ai fini anche del sistema statistico nazionale e degli obblighi comunitari.*

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 48,050 miliardi.

Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero e la società Agrisiel (ora Finsiel); nonché attività relative al monitoraggio.

realizzazione delle attività previste dall'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e l'informazione di mercato (ISMEA);

miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di tecnologie avanzate soprattutto il telerilevamento, tenendo anche conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa, relativo alla ristrutturazione delle statistiche agricole regionali e nazionali, approvato dalla conferenza Stato-regioni e sottoscritto dal presidente dell'ISTAT e dal Ministro per le politiche agricole;

contributo straordinario da erogare all'INEA, all'Istituto nazionale per la nutrizione e all'ISMEA, per lo svolgimento delle attività istituzionali nonché per far fronte agli oneri finanziari dovuti allo svolgimento di programmi attuati negli anni precedenti o altri oneri straordinari, nella misura massima di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli enti richiamati;

attività derivanti dall'Osservatorio pedologico con particolare riferimento alla raccolta e diffusione di informazioni e di dati;

raccolta ed elaborazione ed informatizzazione dei dati relativi ai bilanci delle cooperative agricole ed agroindustriali nazionali;

valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria ed economica.

c.5) *Art. 2, comma 3, attività relativa alla repressione delle frodi.*

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 4 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

interventi strutturali sugli uffici centrali e periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di revisione;

sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da conseguire soprattutto in base ai programmi sistematici di interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di attività di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri;

programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e delle sofisticazioni, per la creazione di modelli analitici sulla composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualità, nonché per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo secondo la normativa comunitaria e nazionale.

D) REGIMI DI AIUTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 173/1998.

All'attuazione dei regimi di aiuti è destinato l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

È ammesso a finanziamento il seguente programma:

programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle regioni, per l'erogazione di contributi finanziari, relativi all'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, per il superamento della situazione di grave e persistente declino delle risorse genetiche animali e vegetali.

E) INTERVENTI URGENTI.

Lotta agli incendi boschivi ed altri interventi forestali.

Per le finalità di cui sopra è destinata la somma di lire 27,5 miliardi.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:

interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi compreso il monitoraggio e la rete informatica;

realizzazione di interventi colturali per la conservazione e ripristino degli equilibri naturali, nonché di opere infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di interesse naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al Ministero, anche ai fini della promozione ambientale sotto gli aspetti turistici, sociali, didattici e culturali e della salvaguardia dei livelli occupazionali;

interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali per la conservazione dei livelli di biodiversità animale e vegetale per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica forestale attraverso il miglioramento dei boschi da seme, la moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attività destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di uso civico ai fini della protezione ambientale;

iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale nazionale;

spese relative alle attività di controllo dell'attuazione del set aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo forestale dello Stato, nonché per il potenziamento e ammodernamento tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti.

99A2847

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 aprile 1999, n. **900183.**

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

All'imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 19 marzo 1999, n. 1039080 pubblicata nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato 5, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca nazionale del lavoro S.p.a. è integrato con la società Cofiri F. & L. S.p.a. - Roma;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. è integrato con la società Finemrio leasing S.p.a. - Bologna;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Europrogetti & finanza S.p.a. è integrato con la società Fraer leasing S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena);

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Interbanca S.p.a. è integrato con la società Banca per il leasing Italease S.p.a. - Milano.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

99A2848

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esclusione dal trasferimento al comune di Sassari e mantenimento della personalità giuridica dell'Istituto delle figlie di Maria, in Sassari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1999, l'Istituto delle figlie di Maria, con sede in Sassari, è stato escluso dal trasferimento al comune di appartenenza e mantiene la personalità giuridica pubblica.

99A2820

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0786
Yen giapponese	128,01
Dracma greca	324,50
Corona danese	7,4333
Corona svedese	8,9290
Sterlina	0,66820
Corona norvegese	8,3450
Corona ceca	37,710
Lira cipriota	0,57931
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,65
Zloty polacco	4,2861
Tallero sloveno	192,7021
Franco svizzero	1,6035
Dollaro canadese	1,6114
Dollaro australiano	1,6981
Dollaro neozelandese	1,9963
Rand sudafricano	6,5687

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3002

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione di associazioni di produttori ortofrutticoli dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto ministeriale n. 9990241 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Aspor Campana», con sede in Nocelleto di Carinola (Caserta), via Rio Persico, località San Vito, è stata cancellata dal n. 148 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990250 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Apoma», con sede in Castebaldo (Padova), via Paiette n. 7, è stata cancellata dal n. 37 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990387 del 4 marzo 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Arpoal», con sede in Tarquinia (Viterbo), via S.P. porto Clementino s.n.c., è stata cancellata dal n. 64 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 99903867 del 4 marzo 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Valle Eleuterio», con sede in Misilmeri (Palermo), via Papa Pio XII n. 58, è stata cancellata dal n. 136 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990243 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Apon», con sede in Parete (Caserta), via degli Astronauti n. 12, è stata cancellata dal n. 67 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990255 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Apaoi», con sede in Palermo, via G. Giuseppe Arimondi n. 48, è stata cancellata dal n. 25 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990248 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Unoa», con sede in Battipaglia (Salerno), via Nazario Sauro n. 27, è stata cancellata dal n. 119 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990245 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Coc», con sede in Caserta, via Ruggero, è stata cancellata dal n. 134 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990251 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «IV Zona», con sede in Verona, via Locatelli n. 1, è stata cancellata dal n. 3 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990254 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Himera», con sede in Ficarazzi (Palermo), corso Umberto n. 1, è stata cancellata dal n. 139 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990242 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Apos», con sede in Battipaglia (Salerno), via Valsecchi n. 3, è stata cancellata dal n. 42 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990253 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Apoac», con sede in San Sperate (Cagliari), via Cagliari s.n.c., è stata cancellata dal n. 100 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 9990249 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Avepo», con sede in Marghera (Venezia), via G. Ulloa n. 5, è stata cancellata dal n. 102 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

99A2885

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25713 del 4 febbraio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 37 dipendenti in CIGS (10 prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.

Con decreto ministeriale n. 25714 del 4 febbraio 1999 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unità di Roma per un massimo di 41 dipendenti in CIGS (41 prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25715 del 4 febbraio 1999:

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994;

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unità nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995;

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unità in Albano S. Alessandro (Bergamo), Arcole (Verona), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Rimini, Roma, Sommacampagna (Verona), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 gennaio 1996;

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unità in Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 15 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 15 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Rimini per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 8 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 73 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997;

in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unità in Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 14 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Rimini per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 6 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 71 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1997 al 5 settembre 1997;

in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. SIPA, con sede in Sommacampagna (Verona), unità in Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 14 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Roma per un massimo di 5 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 70 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1997 al 31 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Ai sensi dell'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, per la durata indicata nei precedenti commi del presente provvedimento, in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto ministeriale n. 25716 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti, con sede in Genova, unità di Manasseno (Genova), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25717 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno, località Fuorni, unità di Salerno, località Fuorni, per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25718 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Le Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unità di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25719 del 4 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese, con sede in Monteroni d'Arbia (Siena), unità di Monteroni d'Arbia (Siena), per un massimo di 65 dipendenti, per il periodo dal 25 novembre 1998 al 24 dicembre 1998,

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 25 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25721 del 4 febbraio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, con sede in Catania, unità di Cagliari per un massimo di 5 dipendenti, Catania per un massimo di 56 dipendenti, Enna per un massimo di 46 dipendenti, Messina per un massimo di l dipendente, Palermo per un massimo di 39 dipendenti, Roma per un massimo di 1 dipendente, Siracusa per un massimo di 5 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1999 al 17 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25385 del 27 novembre 1998 è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° dicembre 1999 della ditta S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano, unità di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 25386 del 27 novembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano, unità di Napoli, per un massimo di 25 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25387 del 27 novembre 1998 è accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° febbraio 2000 della ditta S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano e unità di Napoli.

Con decreto ministeriale n. 25388 del 27 novembre 1998, a seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 27 novembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Società generale editrice, con sede in Milano, unità di Napoli, per un massimo di 19 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25395 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale datato 6 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmel Difesa - Gruppo Fiat, con sede in Colleferro (Roma), unità di San Giorgio sul Legnano (Milano), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1998 con decorrenza 22 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25398 del 1° dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FAG Italia (Gruppo FAG KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1998 con decorrenza 6 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25402 del 2 dicembre 1998 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 maggio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Milano - dal 1° luglio 1998 Magnaghi Aerospace S.p.a., con sede in Milano, unità di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 ottobre 1998, n. 25130.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25408 del 2 dicembre 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Acquachiara, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 37 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1998 al 28 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 novembre 1998 al 28 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25410 del 2 dicembre 1998, in ottemperanza alle sopracitate ordinanze, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso, unità di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 7 agosto 1995.

Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995, con decorrenza 10 gennaio 1995, ed integrata in data 2 agosto 1996.

Il presente decreto annnulla e sostitutisce l'art. 2 del decreto ministeriale n. 21601 del 5 novembre 1996, e, per l'effetto, altresì, i decreti ministeriali n. 23474 del 1° ottobre 1997 e n. 24347 del 9 aprile 1998.

La concessione del trattamento di integrazione salariale in un'unica soluzione, disposta con il presente decreto, sarà revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione resistente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25411 del 3 dicembre 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce), unità di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17323 del 18 aprile 1995, relativamente alla parte in cui autorizza, limitatamente al periodo dal 12 gennaio 1995 al 30 gennaio 1995, la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con il decreto ministeriale n. 16452 del 22 dicembre 1994, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Pal Strade.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25518 del 14 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice romana, con sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 41 dipendenti in CIGS, (41 prepensionabili), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25519 del 14 gennaio 1999 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa l'Autorità portuale di La Spezia, nonché in favore dei lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai dipendenti delle autorità portuali, così elencati nell'allegata tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 dicembre 1998, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Il presente decreto sostituisce e annulla quello del 3 luglio 1998, n. 24764.

Con decreto ministeriale n. 25520 del 14 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998, al 19 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25521 del 14 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998, al 12 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25522 del 14 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unità di Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25523 del 14 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Cirio ricerche, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta), unità di Piana di Monte Verna (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25524 del 14 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste), sede e stabilimento di Trieste, per il periodo dal 7 luglio 1998 al 3 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1998 con decorrenza 7 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 25285.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25525 del 14 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palmera dal 1° agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Bari, per il periodo dal 7 luglio 1998 al 6 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 7 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25526 del 14 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella Meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia), unità di Castenedolo - località Fascia d'Oro (Brescia), per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25527 del 14 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlé Italiana Gruppo Nestlé S.A., con sede in Milano, unità di: centro distributivo Colturano (Milano), centro distributivo di Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco Evangelista (Caserta), Cornaredo, Abiategrasso, Milano (Milano), filiali su tutto il territorio nazionale e uffici di Milano, per il periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 3 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25528 del 14 gennaio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Maria Ida, con sede in Volturara Irpina (Avellino), unità di Ponte (Brindisi), per un massimo di 30 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 dicembre 1998 al 1° giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25529 del 14 gennaio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano Castelferrato (Enna), unità di Gagliano Castelferrato (Enna), per un massimo di 168 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre 1998 al 16 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 maggio 1999 al 16 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25530 del 14 gennaio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce, unità di Lecce per un massimo di 115 dipendenti, Marcon (Venezia) per un massimo di 105 dipendenti, Portogruaro (Venezia) per un massimo di 45 dipendenti, Taranto per un massimo di 73 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 aprile 1999 al 22 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25531 del 14 gennaio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, con sede in Milano, unità di Podenzano - Castel San Giovanni (Piacenza), per un massimo di 50 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 novembre 1998 al 12 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 13 maggio 1999 al 12 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25532 del 14 gennaio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari, unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 322 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 gennaio 1998, n. 23950.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25533 del 14 gennaio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma), unità di Ariccia (Roma), per un massimo di 109 dipendenti, Cagliari per un di 79 dipendenti, Cassino (Frosinone) per un massimo di 59 dipendenti, Frosinone per un massimo di 17 dipendenti, Latina per un massimo di 2 dipendenti, Montecompatri (Roma) per un massimo di 20 dipendenti, Oristano per un massimo di 33 dipendenti, Tivoli (Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma) per un massimo di 28 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento al periodo di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25582 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unità di Vibo Valentia, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25583 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 16 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25584 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.G. Elettrodomestici - dal 4 dicembre 1997 Silia, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25585 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro), unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25586 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Grugliasco - Enti centrali (Torino), Orbassano stabilimento e ufficio (Torino), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1998 con decorrenza 7 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25587 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari, unità di Bari, Milano, Roma, per il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1998 con decorrenza 9 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25588 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calabria calcestruzzi, con sede in Cosenza, unità di Castiglione Cosentino (Cosenza), per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25589 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria farmaceu-

tica galenica Senese, con sede in Monteroni D'Arbia (Siena), unità di Monteroni D'Arbia (Siena), per il periodo dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 25 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25590 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiderie italiane, con sede in Napoli e unità di Napoli e Nusco (Avellino), per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25591 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli - località Recocce (L'Aquila), per il periodo dal 1° agosto 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1996 con decorrenza 1° agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25592 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schlumberger Industries - Gruppo Schlumberger, con sede in Milano, unità di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25593 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per un massimo di 138 dipendenti, per il periodo dal 19 maggio 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25594 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 aprile 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna), unità di Fusignano (Ravenna), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 23 giugno 1998 al 22 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1998 con decorrenza 23 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25595 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sole Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 2 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvdere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 ottobre 1997, n. 25207.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25596 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese), unità di Carnago (Varese), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 26 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1998 con decorrenza 27 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25597 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapel, con sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), unità di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 11 novembre 1998.

l'Istituto è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25598 del 19 gennaio 1999 a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arioli, con sede in Gerenzano (Varese), unità di Gerenzano (Varese), per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

99A2802

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 25560 del 15 gennaio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei confini di Amorosi-Melizzano-Dugenta-Santagata de'Goti (Benevento).

Imprese impegnate nella costruzione strada a scorrimento veloce fondovalle Isclero.

Con decreto ministeriale n. 25561 del 15 gennaio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 14 gennaio 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Agrigento.

Imprese impegnate nella realizzazione del centro integrato servizi sociali III stralcio, zona industriale Aragona-Favara.

Con decreto ministeriale n. 25562 del 15 gennaio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nella realizzazione dei «13.700 alloggi e relative infrastrutture primarie e secondarie - titolo VIII - legge n. 219/1981».

Con decreto ministeriale n. 25563 del 15 gennaio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 novembre 1992, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Petralia Soprana (Palermo).

Imprese impegnate nel completamento infrastrutturale Area Mista della Madonnuzza.

Con decreto ministeriale n. 25564 del 15 gennaio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 luglio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area dei comuni di: Sanza e Caselle in Pittari (Salerno).

Imprese impegnate nei lavori di completamento variante alle ss.ss. 18 e 517 dal km 19+300 della s.s. 517 allo svincolo di Buonabitacolo (escluso) - II e III stralcio del IV tronco della variante.

Con decreto ministeriale n. 25565 del 15 gennaio 1999 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 marzo 1998, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Rossano Calabro (Cosenza).

Imprese impegnate nei lavori di ripotenziamento e adeguamento della centrale termoelettrica.

99A2824

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «R 4 Fiduciaria S.r.l.», in Parma.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1999 l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con il decreto interministeriale 12 giugno 1980, alla società «R 4 Fiduciaria S.r.l.», con sede in Parma, ai sensi delle norme sopra citate, modificato in data 7 febbraio 1983 per quanto riguarda la sede legale trasferita a Udine, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la denominazione sociale, variata in «International Consulting S.r.l.» con decorrenza 12 luglio 1996 e, successivamente in «I.C. - International Consulting S.r.l.», con decorrenza 6 maggio 1998 e per quanto riguarda il trasferimento della sede legale da Udine a Milano, con decorrenza 12 luglio 1996.

99A2849

Modificazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Italcomput società per l'organizzazione e la revisione aziendale - Società per azioni», in Bologna.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1999 l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 19 aprile 1972, alla società «Italcomput - società per l'organizzazione e la revisione aziendale - Società per azioni», con sede in Bologna, è stata modificata per quanto riguarda la denominazione sociale e la forma giuridica, variate in «Italcomput società per l'organizzazione e la revisione aziendale - Società a responsabilità limitata», con decorrenza 29 maggio 1998.

99A2850

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, viste le delibere dei consigli di facoltà del 28 maggio 1998 e del 15 dicembre 1998, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università

degli studi «La Sapienza» di Roma , è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare n. L16B - Lingua francese.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al preside della facoltà di economia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il consiglio di facoltà assicura la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal S.A. in data 12 febbraio 1998:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alle domande dovrà essere allegato:

curriculum della propria attività scientifica e professionale;

un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore a decorrere dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facoltà.

Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

99A2886

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore disciplinare n. S01A - Statistica disciplina di statistica.

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2851

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, le sottoindicate facoltà intendono provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti mediante trasferimento di professori universitari di prima fascia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare n. L16B - Linguistica francese.

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare n. N10X - Diritto amministrativo.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2853

Vacanze di posti di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, le sottoindicate facoltà intendono provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti mediante trasferimento di professori universitari di seconda fascia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare n. H08A - Architettura tecnica.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

settore scientifico-disciplinare n. L18C - Linguistica inglese.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2854

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di ricercatore universitario, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare n. H12X - Storia dell'architettura.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2852

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Siena, è vacante un posto di professore di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare n. N13X - Diritto tributario.

Gli aspiranti al trasferimento al predetto posto di professore di ruolo di prima fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2821

Vacanza di un posto di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia «Richard M. Goodwin» dell'Università degli studi di Siena, è vacante un posto di professore di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia «Richard M. Goodwin»:

settore scientifico-disciplinare n. P01A - Economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento al predetto posto di professore di ruolo di seconda fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di economia «Richard M. Goodwin», entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2822

Vacanze di due posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, si comunica che presso la facoltà di economia «Richard M. Goodwin» dell'Università degli studi di Siena, sono vacanti due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. P01B - Politica economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia «Richard M. Goodwin»:

settore scientifico-disciplinare n. P01B - Politica economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai predetti posti di professore di ruolo di seconda fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2823

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 8 8 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77